

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA DI VERCELLI

CONVENZIONE POLIZIA LOCALE BASSA SESIA

Polizia Municipale – Attività Produttive

P.za Volontari della Libertà n.4 – 28064 Carpignano Sesia

Tel. 0321 824566 fax 0321 823828

e-mail polizia@unionebassasesia.it

P.E.C. poliziaunionebassasesia@pcert.it

Comuni di: Arborio-Carpignano Sesia-Casaleggio Novara-Castellazzo Novarese-Ghislarengo-Lenta-Sillavengo

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

**DISCIPLINARE PER IL MERCATO
RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA
PARTE DEGLI
IMPRENDITORI AGRICOLI
“Eccellenze locali”**

Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 Novembre 2007

INDICE

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

- Art.1 – Istituzione e finalità
- Art.2 – Caratteristiche
- Art.3 – Riferimenti normativi
- Art.4 – Definizioni

CAPITOLO II – DISCIPLINA

TITOLO I – REQUISITI E MODALITÀ DI ESERCIZIO

- Art.5 - Soggetti ammessi alla partecipazione al mercato
- Art.6 - Requisiti per l'esercizio della vendita diretta
- Art.7 - Prodotti agricoli posti in vendita

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO

- Art.8 – Presentazione delle domande
- Art.9 – Procedure e priorità
- Art. 10 – Graduatoria

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

- Art. 11 – Organizzazione
- Art. 12 - Assegnazione degli spazi per la vendita
- Art. 13 - Sospensione alla partecipazione
- Art. 14 - Assegnazione degli spazi di vendita liberi per effetto di revoche o rinunce alla partecipazione
- Art. 15 – Gestione
- Art. 16 – individuazione del soggetto gestore

TITOLO IV – OBBLIGHI DA OSSERVARE DURANTE LA VENDITA DIRETTA

- Art.17 – Obblighi per gli operatori
- Art.18 – Aspetti igienico-sanitari
- Art.19 – Prezzi di vendita
- Art.20 - Imballaggi e smaltimento dei rifiuti

TITOLO V – SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA ALL’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE

- Art. 21 – Sospensione e revoca all’autorizzazione alla partecipazione
- Art. 22 - Rinuncia all’autorizzazione alla partecipazione

CAPITOLO III – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

- Art. 23 – Artigiani Gestione

CAPITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 24 - Controlli
- Art. 25 – Sanzioni e Tabella delle sanzioni
- Art. 26 – Vigilanza

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.27 – Norme finali

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

Art.1 - Istituzione e finalità

Il Comune di Carpignano Sesia istituisce, in forma sperimentale per 5 anni, un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.

L'istituzione sperimentale del mercato agricolo denominato “**Eccellenze locali**” persegue le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere l'attività di vendita delle imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari ;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Art.2 – Caratteristiche

Il Mercato sperimentale di cui all'art. precedente ha le seguenti caratteristiche:

Posizione : vie del ricetto di Carpignano Sesia

Frequenza: settimanalmente nella giornata di sabato

Orari: inizio allestimento ore 8.00, – cessazione attività di vendita ore 13.30

Merceologia:

- prodotti orto-frutticoli e derivati
- vino e distillati e altri prodotti connessi o derivati dalla produzione di uve
- carni salumi e insaccati in genere ;
- pane e prodotti da forno;
- prodotti lattiero -caseari;
- miele e altri prodotti derivati dall' apicoltura ;
- prodotti ottenuti a seguito manipolazione/trasformazione;
- erbe officinali
- prodotti di elicicoltura (lumache);
- riso;
- olio e derivati;
- produzioni florovivaistiche
- cereali e derivati ;
- pesci e prodotti di acquacoltura ;
- prodotti da agricoltura biologica

Posteggi: sono individuati n. 17 posteggi per produttori agricoli come da allegata planimetria
Attività Complementari: sono individuati n. 2 posteggi per prodotti artigianali dati in gestione ad associazione di categoria, come da allegata planimetria.

Nel caso di festività infrasettimanale coincidente con la giornata di mercato l'effettuazione dello stesso sarà sospesa.

Per esigenze di pubblico interesse o per cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, modifiche temporanee alla data di svolgimento, alladurata, alla localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi del mercato.

Art.3 – Riferimenti normativi

L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato, oltre che dal presente disciplinare e dalle varie norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, è normato principalmente da:

-Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 , pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";

- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 art.4 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della legge 5 marzo 2001, n.57" e successive modifiche e integrazioni, in particolare decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge n.35 del 2012 e decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge n.214 del 2011;

L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato non è assoggettato alla disciplina del commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 , del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, salvo quanto previsto dall'art.4 comma 8 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 e successive modifiche e integrazioni.

Art.4 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si intendono per:

a) Coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame: le attività dell'imprenditore agricolo dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco e le acque dolci, salmastre o marine;

b) Filiera Corta: filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto diretto tra il produttore e il consumatore;

c) Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n.228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Si considerano "connesse" le attività svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo. Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle predette attività, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del

ciclo biologico;

d) Mercato agricolo di vendita diretta o a chilometro zero, farmer's market, greenmarket, mercato del contadino: ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 sono delle "aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli";

e) Vendita diretta: la commercializzazione dei propri prodotti agricoli da parte di un imprenditore agricolo effettuata direttamente al consumatore, senza passaggi intermedi rappresentati da intermediari o commercianti di qualsiasi tipo.

CAPITOLO II – DISCIPLINA

TITOLO I – REQUISITI E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Art. 5 - Soggetti partecipanti

Possono partecipare al mercato agricolo gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art.1 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228, iscritti nel registro delle imprese e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, la cui azienda agricola sia ubicata preferibilmente nel Comune di Carpignano Sesia e in subordine, in altro Comune secondo il seguente ordine di preferenza : Comuni contermini, Comuni della Provincia di Novara e Vercelli, altri Comuni della Regione Piemonte.

Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio, la vendita diretta da parte degli agricoltori dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) vendita diretta di prodotti provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

b) vendita di prodotti conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

Art.6 - Requisiti per l'esercizio della vendita diretta

Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato non devono aver riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nell'ultimo quinquennio.

La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto, da parte delle aziende agricole, del presente disciplinare, delle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale, sanitaria ed amministrativa.

Gli imprenditori agricoli che trasformano prodotti alimentari sono tenuti a realizzare un manuale HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Gli imprenditori agricoli che vendono al mercato animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento di animali (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) devono dichiarare attraverso il sistema di autocontrollo HACCP, ai sensi del D.L. 155/97 e le specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.

Gli imprenditori agricoli che vendono uova di galline al mercato sono tenuti a realizzare il Piano annuale nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium.

Art.7 - Prodotti agricoli posti in vendita

Nel mercato è consentita la vendita esclusiva di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda. Per quanto attiene alla trasformazione dei propri prodotti agricoli ovvero di quelli di cui al punto precedente, gli imprenditori agricoli possono anche avvalersi di imprese di trasformazione. In tal caso le etichettature devono riportare, oltre a quanto disciplinato dalle normative in materia, l'indicazione del luogo di produzione dei singoli prodotti e dell'impresa produttrice e trasformatrice.

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO

Art.8 - Procedure – domanda

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono essere autorizzati alla partecipazione al mercato agricolo devono presentare domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione del posteggio al Protocollo del Comune di Carpignano Sesia.

La presentazione della domanda di autorizzazione alla partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente disciplinare.

Le domande devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli.

Il richiedente per la partecipazione al mercato nella domanda, oltre ad indicare le generalità, deve dichiarare:

- a) di essere iscritto nel Registro delle Imprese agricole;
- b) di essere in possesso della comunicazione/SCIA DIA di cui all'art.4 del D.Lgs. n.228/2001 per l'esercizio della vendita diretta nelmercato;
- c) di possedere i requisiti morali previsti dall'art.4 comma 6 del D.Lgs. n.228/2001;

Art.9 - Procedure – priorità

L'assegnazione del posteggio avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. Aziende agricole ubicate nell'ambito del territorio comunale di Carpignano Sesia
2. Aziende agricole ubicate nell'ambito del territorio dei Comuni limitrofi a Carpignano Sesia
3. Aziende agricole ubicate nell'ambito delle Province di Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola

Per l'assegnazione del posteggio in caso di aziende/imprese agricole provenienti dallo stesso ambito di cui ai punti sopra riportati, si procede:

- a) titolarità, ovvero legale rappresentanza, in caso di società, da parte di giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e 40 anni, così come definito dalla vigente normativa
- b) maggiore anzianità di iscrizione del Registro delle imprese agricole di cui all'art. 8 della L. n.580/1993;
- c) sorteggio.

Le domande considerate ammissibili partecipano alla formulazione delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi

Art. 10 – Graduatoria

Nel caso in cui il mercato sia gestito direttamente dal Comune, lo stesso cura l'istruttoria delle domande, redige e approva la graduatoria; nel caso in cui il mercato sia gestito da un soggetto gestore, lo stesso raccoglie e verifica le domande, redigendo la graduatoria che deve essere trasmessa al Comune.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

Art. 11 – Organizzazione

Il mercato ha la caratterizzazione definita dall'articolo 2 del presente regolamento.

La distribuzione degli spazi di vendita deve essere effettuata compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

L'imprenditore agricolo al quale è assegnato lo spazio di vendita deve assicurare la presenza al mercato con continuità e puntualità oltre che manifestare ed attuare un comportamento cooperativo.

In caso di assenza, l'imprenditore agricolo deve comunicare tempestivamente (a mezzo fax o e-mail/pec) al Comune o al soggetto gestore il periodo di assenza e le connesse motivazioni.

Art. 12 - Assegnazione degli spazi per la vendita

Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, l'assegnazione e conseguente concessione dello spazio per la vendita all'imprenditore agricolo viene rilasciata dal Comune e avviene secondo l'ammissione in posizione utile nella graduatoria. Nel caso in cui il Comune abbia affidato la gestione al mercato ad un soggetto gestore, il Comune rilascia un'unica concessione di suolo pubblico in capo allo stesso soggetto gestore, come da contratto stipulato con lo stesso, il quale procede a sua volta all'organizzazione delle assegnazioni degli spazi di vendita agli imprenditori agricoli.

Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, le concessioni hanno validità per tutti i cinque anni di sperimentazione, non sono cedibili né alienabili, e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività, o revoca perdono di ogni efficacia.

Non è prevista la spunta ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

Gli imprenditori agricoli, nell'utilizzo dello spazio di vendita, sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi,

Gli imprenditori agricoli, nell'utilizzo dello spazio di vendita, assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio della propria attività di vendita.

Nel caso in cui la gestione del mercato sia affidata ad un soggetto gestore e laddove il soggetto sia stato avvisato dell'assenza di un imprenditore agricolo per un predeterminato periodo, lo stesso soggetto procede nell'ambito delle proprie funzioni alla sostituzione.

Art. 13 - Sospensione alla partecipazione

L'imprenditore agricolo deve comunicare, con un preavviso di almeno dieci giorni salvo eventi imprevedibili, al Comune o al soggetto gestore, in caso di affidamento della gestione del mercato, la volontà di sospendere temporaneamente la partecipazione al mercato, indicando il periodo, che è consentita solamente nei casi:

- a. Decesso del titolare dell'azienda o gravi impedimenti familiari, debitamente documentati;
- b. Cessazione o insufficienza stagionale della produzione agricola;
- c. Motivi di salute o altre cause debitamente motivate.

Art. 14 - Assegnazione degli spazi di vendita liberi per effetto di revoche o rinunce alla partecipazione

Qualora si renda libero uno spazio di vendita per effetto di una revoca dell'autorizzazione o di una rinuncia, il Comune, nel caso di gestione diretta, o il soggetto gestore, in caso di affidamento della gestione del mercato, scorre la graduatoria del settore dei prodotti posti in vendita, e procede al rilascio di una nuova concessione di spazio di vendita al primo imprenditore classificato in posizione utile.

Nel caso vi siano spazi liberi e non vi siano nominativi in graduatoria potranno essere accettate nuove domande in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti.

Art. 15 – Gestione

La gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato possono essere affidati ad un soggetto gestore, individuato dal Comune nel rispetto delle normative in vigore.

Il Comune stipula una convenzione quinquennale con il soggetto gestore, prorogabile per altri cinque anni, qualora il soggetto gestore abbia garantito, per quanto compete, il mantenimento degli impegni di cui al progetto di mercato previsto dal successivo articolo 16.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di osservare il contratto sottoscritto con il Comune, nonché il presente Regolamento e di farlo osservare ai partecipanti al mercato.

Il soggetto gestore opera in relazione e collaborazione con il Comune e in particolare:

- a) Garantisce l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (ad esempio occupazione costante degli spazi di vendita, allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, rotazione degli imprenditori, esposizione chiara delle informazioni ai clienti, logistica,...), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento del mercato;
- b) Predisporre e aggiorna le planimetrie e le graduatorie delle aziende agricole partecipanti, curandone tutti gli adempimenti amministrativi, da presentare alla valutazione e approvazione del Comune;
- c) Gestisce il rapporto con gli operatori;
- d) Gestisce il rapporto con il Comune;
- e) Gestisce il rapporto con i consumatori e clienti del mercato;
- f) Verifica la qualità delle produzioni e dei prodotti agricoli messi in vendita;
- g) Verifica il rispetto dei requisiti di rintracciabilità ed igienico-sanitari dei prodotti agricoli messi in vendita;
- h) Esercita attività di tutela sul rispetto del presente regolamento da parte degli imprenditori agricoli partecipanti alle edizioni del mercato ed in particolare su ogni attività messa in atto che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti nello svolgimento del mercato;
- i) Promuove il mercato;

Il soggetto gestore si impegna a fornire al Comune ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria e utile allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo in capo al Comune.

Il soggetto gestore sostiene tutti gli oneri finanziari ed amministrativi connessi alla disponibilità delle aree, sulle quali si svolge il mercato, e dei relativi impianti, fatti salvi gli oneri che ricadono personalmente sull'imprenditore agricolo, che il soggetto gestore procede a raccogliere e a depositare al Comune.

L'affidamento al soggetto gestore può essere revocato dal Comune con conseguente gestione straordinaria da parte dello stesso in caso di inadempienza agli obblighi in capo al soggetto gestore.

Art. 16 – individuazione del soggetto gestore

Il mercato è gestito in concessione, da Associazioni o cooperative di produttori agricoli, in forma singola o consorziata, ovvero di Associazioni professionali maggiormente rappresentative.

TITOLO IV – OBBLIGHI DA OSSERVARE DURANTE LA VENDITA DIRETTA

Art. 17 - Obblighi per gli operatori

E' fatto obbligo agli operatori agricoli di:

- a) utilizzare, nel caso di vendita di prodotti di origine animale, fatta eccezione per le uova, il miele e altri prodotti delle api, di strutture di vendita costituite da banchi refrigerati e automarket opportunamente attrezzati
- b) indicare su prodotti esposti il prezzo di vendita, nonché il luogo d'origine e dell'impresa produttrice
- c) occupare il posteggio entro le 8.00 e liberarlo entro le 14.00
- d) corrispondere (se previste) al gestore del mercato il canone per l'occupazione del suolo pubblico, il costo per il sistema di gestione di controllo interno, le spese amministrative e il costo per eventuali consumi di energia elettrica
- e) accettare i controlli documentali ed eseguiti presso il mercato sul rispetto delle norme in materia e del presente regolamento, pena l'esclusione dal mercato
- f) esporre presso il proprio posteggio un cartello riportante la denominazione dell'azienda agricola, la sede, recapito telefonico. Nel caso di vendita di prodotti biologici, dovrà essere esposto anche un cartello con l'indicazione dell'ente certificatore.
- g) non utilizzare apparecchi di riproduzione sonora per il richiamo della clientela
- h) lasciare il posteggio pulito e sgombro da contenitori e imballaggi utilizzati per il trasporto e la vendita dei prodotti

Art.18 – Aspetti igienico-sanitari

La vendita diretta di prodotti agricoli è soggetta alla disciplina del cosiddetto “Pacchetto Igiene” che ingloba diverse normative comunitarie ricolte a dare indicazioni per le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento dei prodotti alimentari.

Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità.

Gli alimenti portati al Mercato devono essere salubri, idonei al consumo umano dal punto di vista igienico. Gli agricoltori, in quanto operatori del settore alimentare (OSA), sono responsabili della sicurezza che deve essere garantita a tutti i livelli della filiera.

Ai sensi della normativa per il sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari, l'agricoltore è tenuto a dare precisa informazione ai clienti sull'origine dei prodotti.

L'azienda che produce e manipola prodotti alimentari deve essere in possesso del annuale di autocontrollo (HACCP).

Nel caso di vendita di prodotti alimentari altamente deperibili, al fine del mantenimento della catena del freddo, oltre all'obbligo di utilizzo di impiantistica di condizionamento alimentare, è consentita la sosta di veicoli refrigerati, omologati ai sensi della norma vigente, all'interno degli spazi autorizzati dal Comune.

Art.19 – Prezzi di vendita

I prodotti esposti per la vendita devono recare, in modo chiaro e leggibile al consumatore, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo e individuate a tal scopo dal soggetto gestore. Qualora i prodotti non siano esposti, l'imprenditore deve esporre un cartello-prezzi all'interno della propria struttura espositiva, contenente l'elenco dei prodotti ed il loro relativo prezzo.

Art.20 - Imballaggi e smaltimento dei rifiuti

Gli imprenditori agricoli devono adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, a favorire materiali riciclabili e/o compostabili ed imballaggi riutilizzabili.

Gli imprenditori agricoli devono impegnarsi alla salvaguardia dell'ambiente e ridurre il più possibile i rifiuti derivanti dall'attività di vendita diretta al mercato.

Gli imprenditori agricoli, partecipanti ad ogni edizione del mercato, sono tenuti a lasciare i luoghi

mercatali puliti e sgombri da qualsiasi rifiuto, preso atto che i rifiuti devono essere il più possibile ridotti, smaltiti in azienda senza pericolo per la salute dell'uomo e nell'ottica di differenziazione, di reimpiego e di riciclaggio degli stessi nelle proprie aziende. Laddove il Comune accerti che gli imprenditori agricoli non abbiano assolto alla raccolta dei rifiuti, le spese di raccolta, pulizia e di spazzamento dell'area vengono addebitate equamente tra gli imprenditori agricoli partecipanti all'edizione del mercato.

TITOLO V – SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE

Art. 21 – Sospensione e revoca all'autorizzazione alla partecipazione

L'autorizzazione alla partecipazione al mercato è sospesa dal Comune / soggetto gestore qualora vengano meno i requisiti in capo all'imprenditore agricolo di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, ovvero per la violazione delle disposizioni del presente regolamento, la partecipazione è sospesa per 30 giorni previa diffida, al termine dei quali l'imprenditore può riprendere la partecipazione, dandone preventiva comunicazione al Comune/ soggetto gestore. La sospensione è disposta per 90 giorni qualora venga reiterata la violazione delle disposizioni del presente regolamento.

L'autorizzazione alla partecipazione è revocata dal Comune:

- a. nel caso in cui l'imprenditore agricolo non utilizzi lo spazio di vendita assegnato per dieci volte in un anno, anche non consecutive;
- b. qualora l'imprenditore non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione, disposti ai sensi del comma 1 del presente articolo;
- c. qualora l'imprenditore non ripristini i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1;
- d. qualora l'autorizzazione sia stata sospesa per tre volte durante il periodo di riferimento dell'assegnazione dello spazio di vendita;
- e. qualora l'imprenditore non risulti più in possesso dei requisiti per l'esercizio della vendita diretta del presente disciplinare;
- f. qualora rifiuti i controlli documentali eseguiti dal gestore sul rispetto delle norme in materia e del presente disciplinare o metta in vendita prodotti non autorizzati.

Nessun rimborso dell'eventuale canone pagato per l'occupazione di suolo pubblico è dovuto in caso di revoca e/o di sospensione.

I casi di sospensione e revoca della concessione in capo al soggetto gestore, qualora il Comune abbia affidato la gestione del mercato, sono previsti nel contratto sottoscritto tra il Comune e il soggetto gestore.

Art. 22 - Rinuncia all'autorizzazione alla partecipazione

L'imprenditore agricolo può comunicare, con un preavviso di almeno dieci giorni, la rinuncia all'autorizzazione alla partecipazione, previa presentazione di comunicazione al Comune e al soggetto gestore, nel caso di affidamento della gestione. L'avvenuta comunicazione di cessazione comporta la cancellazione dalla graduatoria.

CAPITOLO III – ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Art. 23- Artigiani Gestione

I posteggi per le attività artigiane che vendono il loro prodotto sono indicati sono in n. di 2 indicati nella planimetria indicata.

La loro gestione è demandata in maniera esclusiva ad associazione di categoria che se ne faccia

carico.

Le ditte dovranno avere sede nella provincia di Novara e Vercelli, con priorità per quelle con sede a Carpignano Sesia e nei comuni limitrofi.

Le ditte dovranno essere iscritte all'apposita sezione artigiani della CCIAA provinciale.

Gli stessi dovranno vendere elusivamente prodotti di loro produzione, nel rispetto delle normative igieniche e fiscali.

Qualora nessuna associazione di categoria si proponga per la gestione, i due posteggi della categoria artigianale sono gestiti direttamente dal Comune.

CAPITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24 – Controlli

I controlli sul rispetto delle norme in materia, del presente regolamento sono di competenza del Comune ovvero in capo al soggetto gestore, qualora il Comune abbia affidato la gestione del mercato, il quale può avvalersi anche di altri corpi ed istituzioni preposti (tecnici qualificati es. agronomo).

I controlli possono prevedere la richiesta di tutta la documentazione fiscale e tecnica atta a dimostrare la provenienza dei prodotti posti in vendita.

Il controllo dell'attività del soggetto gestore è di competenza del Comune.

Art.25 – Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente disciplinare, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla Legge n.689/1981 e successive modifiche e integrazioni.

L'autorità competente a ricevere i rapporti di cui alla Legge n.689/1981 e successive modifiche e integrazioni e delle sanzioni è il Sindaco del Comune.

Art. 26 – Vigilanza

La Polizia Locale, la Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'imprenditore agricolo, in cui si svolgono la produzione e/o allevamento.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 – Norme finali

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno corrispondente alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui dalla normativa vigente

Nel giorno ed orari di svolgimento del mercato e fatto divieto di commercio itinerante nel raggio di 200 ml. dall'areamercatale

Alla fine del periodo sperimentale, sarà effettuata una verifica sull' istituzione del mercato di Agricolo di Carpignano Sesia ai fini della prosecuzione dell'evento.